## Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

## MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

Esonero della responsabilità del datore di lavoro ex art.2087 c.c. sussiste in presenza di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza della prestazione lavorativa. Danno differenziale. Differenza tra erogazione INAIL e richiesta risarcimento al datore di lavoro.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa con sentenza del 2023 ha affermato che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.

Ne consegue che il riparto dell'onere probatorio nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini di cui all'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni; pertanto, il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione. Il datore di lavoro ha dal canto suo l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, per avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Civ. Sez. Lavoro 13/08/2088 n. 21590).

TRIBUNALE DI SIRACUSA- SEZIONE LAVORO G.L. Clemente Pittera